REGOLAMENTO (CEE) N. 1887/78 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1978

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nell'ambito dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti citati nell'allegato, la Repubblica di Honduras e la Giamaica hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere indicati nell'allegato; che per quanto concerne l'Honduras il quantitativo di 1 000 tonnellate di cui alla partita B del regolamento (CEE) n. 726/78 della Commissione, del 7 aprile 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (4), è stato destinato all'India ai sensi del regolamento (CEE) n. 1691/78 della Commissione, del 18 luglio 1978, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere all'India a titolo di aiuto alimentare (5); che è opportuno, quindi, prevedere una nuova gara per la fornitura di detti quantitativi all'Honduras;

considerando che è opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali di applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6); che è necessario, fra l'altro, precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che, a causa delle disposizioni sanitarie in vigore nei paesi dell'America latina, la produzione e la vitaminizzazione del latte scremato in polvere può aver luogo solo in una regione riconosciuta indenne dall'afta epizootica secondo i criteri definiti dagli accordi internazionali; che è opportuno tener presente che attualmente nella Comunità rispondono a tali condizioni la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento indicati nell'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 13.
(5) GU n. L 194 del 19. 7. 1978, pag. 8.
(6) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati : a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 1766/77 (programma 1977) (CEE) n. 1767/77	
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	Repubblica dell'Honduras	Giamaica
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t (2)	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del latte scremato in polvere	acquisto sul mercato della Comunità limitatamente ai tre seguenti paesi : Danimarca, Irlanda, Regno Unito	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3) (4)	tenore in vitamine A : almeno 5 000 u.i./100 g tenore in vitamine D : almeno 500 u.i./100 g data di fabbricazione indicata chiaramente sui sacchi	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Leche en polvo descremada enriquecida con vitaminas A y D / Donación de la Comunidad económica europea a Honduras / Para distribución gratuita »	« Skimmed milk-powder, enriched with vitaminas A and D / Gift of the European Economic Community to Jamaica / For free distribution »
9. Termine di consegna	dopo il 25 settembre e prima del 10 ottobre 1978	
10. Fase e luogo di consegna	porto comunitario avente regolari collegamenti con i paesi di destinazione	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (5)	—	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il :	21 agosto 1978	

Note :

(1) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95, del 19 aprile 1977, pag. 7, il bando di gara degli organismi d'intervento interessati.

(2) Nel caso in cui il quantitativo totale della partita sia un multiplo di 500 tonnellate, l'offerta presentata nel quadro di una gara può riguardare un quantitativo parziale di 500 t o un multiplo di 500 t ; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Diversi da quelli che figurano all'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Il latte scremato in polvere deve essere originario di uno dei tre Stati membri di cui al punto 6 e vitaminizzato in uno di tali Stati membri.

(5) Unicamente in caso di consegna « al porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.